



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

I.U.C.

Imposta Comunale Unica

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 24 luglio 2014
Ripubblicato dall'8 al 23 agosto 2014
Avente efficacia dal 1 gennaio 2014

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 14 aprile 2016
Avente efficacia dal 1 gennaio 2016

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 15 febbraio 2018
Avente efficacia dal 1 gennaio 2018

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 21 marzo 2019
Avente efficacia dal 1 gennaio 2019

SOMMARIO

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 PRESUPPOSTO	3
Art. 3 SOGGETTI PASSIVI.....	3
Art. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	3
Art. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	5
Art. 6 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI	6
Art. 7 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	7
Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	7
Art. 9 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	7
Art. 10 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	7
Art. 11 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	8
Art. 12 PIANO FINANZIARIO	9
Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	9
Art. 14 DETERMINAZIONE NUMERO DEGLI OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE	10
Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	10
Art. 16 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	10
Art. 17 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	10
Art. 18 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	11
Art. 19 TRIBUTO GIORNALIERO.....	12
Art. 20 TRIBUTO PROVINCIALE	12
Art. 21 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	13
Art. 22 RISCOSSIONE	14
Art. 23 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI.....	16
Art. 24 RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	15
Art. 25 IMPORTI MINIMI.....	15
Art. 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	15
Art. 27 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	15
Art. 28 ACCERTAMENTO CON ADESIONE	16
Art. 29 SANZIONI ED INTERESSI	17
Art. 30 RISCOSSIONE COATTIVA	17
Art. 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17
Art. 32 NORMA DI RINVIO	17
Art. 33 NORME TRANSITORIE E FINALI	17

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di CODOGNO, in attuazione dell'art. 1, comma 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 2 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 4
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 10 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune. Per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo sono tenuti i singoli occupanti o detentori.

Art. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono da considerarsi soggetti alla TARI i locali e le aree scoperte produttivi di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi soggette alla tassa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni domestiche, sia principali che accessori, come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato;
 - tutti i vani principali e accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni, nonché tutti gli altri adibiti ad attività non domestiche di cui alla classificazione della tabella 3a dell'Allegato 1 al DPR 158/1999 o ad essa assimilabile;
 - tutte le aree scoperte o parzialmente coperte di proprietà condominiale occupate o condotte in modo esclusivo da soggetti singoli;
 - tutte le aree scoperte adibite a uso professionale e all'esercizio di arti, professioni, attività economiche e tutte quelle il cui uso è assimilabile alla classificazione della tabella 3a dell'Allegato 1 al DPR 158/1999.

Relativamente ai locali, si precisa che:

- per le utenze domestiche sono computate le superfici di tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni ecc.) così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio o se interrato (rimesse, autorimesse, posti macchina coperti ad uso esclusivo, cantine, soffitte, ripostigli).
 - per le utenze non domestiche di cui alla classificazione della tabella 3a dell'Allegato 1 al DPR 158/1999, o ad essa assimilabile, sono computati tutti i locali, principali e/o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. In particolare per i distributori di carburante si considerano i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina.
 - Sono inoltre assoggettabili a tariffa:
 - i complessi sportivi limitatamente ai locali chiusi e alle aree destinate agli spettatori;
 - per quanto attiene la piscina comunale, gestita in concessione, sono assoggettati a tariffa spogliatoi e servizi, il bar e l'area pavimentata ad esso antistante, l'area verde con le stesse percentuali di riduzione di cui all'art. 6, comma 3, del presente regolamento, si esclude la zona delle vasche delimitata dalla recinzione, lo spazio del beach – volley, lo spazio pavimentato delle docce esterne.
2. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono assoggettate alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività propria dell'impresa.
3. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (es. acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniquale volta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

Art. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile:

a) locali:

- I locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di qualsiasi arredo;
- I locali vuoti, chiusi e inutilizzabili;
- I locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- Soffitte e simili, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a 150 cm;
- Superfici coperte di altezza inferiore a 150 cm;
- I locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
- I locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- I locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento.

b) aree:

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze, porticati non chiusi e piscine;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, non sono soggetti alla TARI a condizione che i produttori dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	20%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole, gommisti ed elettrauto	30%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	30%
Officine di carpenteria metallica, officine metalmeccaniche	30%
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	30%
Lavorazione materie plastiche e vetroresina	30%

3. Per le seguenti utenze non domestiche la superficie viene determinata, ai fini dell'applicazione della TARI, applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto all'intera superficie:

Tribune di impianti sportivi	60%
Parcheggi privati a pagamento	40%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 500	50%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 1.000	60%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 5.000	70%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 10.000	80%

4. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare di questo tipo di esclusione dalla tariffa, devono presentare all'Ente una dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, i locali di produzione e i magazzini, anch'essi esclusi da tassazione, qualora funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.
5. Si considerano locali di pertinenza dei fondi agricoli e, pertanto, non soggetti a tariffa i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra.

Art. 7 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al DPR. 158/1999, dall'art.1, comma 652, della L.147/2013, come integrato dall'art. 2, comma 1, lett.e-bis) del D.L. 16/2014, convertito con L. 68/2014, e s.m.i. e dall'art. 11 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della legge 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR. 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile in sede della prima liquidazione successiva del tributo.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L.31/2008.

Art. 10 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, anche amministrativi, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 36/2003, (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche).
3. Ai sensi del DPR. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

4. A norma dell'art. 1, comma 655, della L.147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della L. 147/2013.
6. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 11 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del DPR. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al DPR. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune entro il mese di febbraio di ogni anno, ovvero a richiesta del Comune qualora il termine per il bilancio di previsione dell'Ente scada a febbraio o nei mesi precedenti. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.). Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove tali superfici siano ubicate in fabbricati diversi.
4. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco di cui al DPR 158/1999 saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. Qualora l'utente reputi che la categoria assegnata alla propria attività non sia appropriata e ritenga che un'altra categoria, nell'ambito di quelle previste dal DPR 158/1999, rispecchi maggiormente la quantità e qualità di rifiuti prodotta annualmente, può farne richiesta al Comune che effettuerà gli accertamenti necessari per la verifica.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie sarà calcolato come utenza non domestica.

Art. 14 DETERMINAZIONE NUMERO DEGLI OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del DPR. 158/1999, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono trasmesse dall'Ufficio Anagrafe.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito presuntivamente in n. 2 unità, salvo idonea prova contraria, fornita dal contribuente, ovvero ulteriore accertamento d'ufficio.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le abitazioni in cui non risulta residenza, l'obbligazione sussiste per i proprietari (es. appartamenti locati ammobiliati), ovvero per i locatari, o per altri soggetti se dichiaranti.

Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 21.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 21.

Art. 16 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 17 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile

della tariffa del tributo. Sono ritenute valide tutte le dichiarazioni già presentate ai fini dei precedenti regimi tributari. Le nuove richieste decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. Con la presentazione della sopra citata istanza il contribuente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. Ai sensi dell'art.1, comma 659, della L.147/2013, la tariffa è ridotta del 30 % per i nuclei familiari iscritti all'Aire ed effettivamente dimoranti all'estero per più di 6 mesi all'anno.

Art. 18 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche, che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 70%, della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune o del soggetto gestore del servizio di igiene ambientale, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
5. Al fine di ridurre gli effetti sperequativi dovuti all'applicazione della Tari relativamente alle utenze non domestiche in regime di tariffa annuale, il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento parziale della TARI attraverso apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI. L'agevolazione, sotto forma di riduzione percentuale, verrà stabilita di anno in anno, in sede di approvazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare.

Art. 19 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi e al soggetto gestore del servizio tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di mercato, sagre, fiere, attrazioni nello spettacolo viaggiante e simili.
9. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 120 minuti;
 - Occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 120 minuti;
 - Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali. ecc.;
 - Occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - Occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 20 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 21 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune o ad altro soggetto incaricato la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata o direttamente, o a *mezzo posta* con raccomandata a/r, o a *mezzo fax* allegando fotocopia del documento d'identità, o a *mezzo PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, o del soggetto incaricato, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di ricevimento della PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - 1) Utenze non domestiche
 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Indicazione delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
 8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES eventualmente integrate con gli elementi in esse non contenuti ma necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ovvero per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 22 RISCOSSIONE

1. La Tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del D. Lgs. 241/1997.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.
3. Il pagamento degli importi dovuti viene in tre rate, scadenti il giorno 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre è possibile effettuare il versamento per l'intera annualità entro il 30 giugno.
4. L'importo del tributo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, con l'utilizzo del modello F24, deve essere operato per ogni codice di tributo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 20 del D Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 20.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 27, con

irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 e ss. della L.147/2013, e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 23 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 22, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate.

Art. 24 IMPORTI MINIMI

1. 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 20 è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 26 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al DPR. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L.147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D. Lgs 446/97 (società iscritte all'albo dei concessionari).

Art. 27 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Per le somme dovute in base ai provvedimenti di accertamento, nel caso in cui il soggetto passivo versi in condizioni economiche disagiate, il funzionario responsabile del tributo può concedere la rateizzazione degli importi dovuti. Il soggetto interessato dovrà produrre istanza entro 30 gg dalla data di notifica del provvedimento di accertamento.
2. La rateizzazione viene concessa per importi dovuti superiori a:
 - €. 200,00 per avvisi emessi nei confronti di persone fisiche che hanno per oggetto l'occupazione di utenze domestiche;
 - €. 400,00 per avvisi emessi nei confronti di soggetti che hanno per oggetto l'occupazione di utenze non domestiche.
3. La rateizzazione sarà così articolata:
 - massimo di 10 rate mensili con un minimo di € 50,00 per importi dovuti entro € 1.000,00;
 - massimo di 18 rate mensili con un minimo di € 200,00 per importi dovuti oltre € 1.000,00.In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.
4. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 28 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 449/1997, si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 29 SANZIONI ED INTERESSI

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Tassa Rifiuti sono applicate, in conformità ai decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. La misura annua degli interessi moratori viene determinata nella misura del tasso di interesse legale vigente aumentato di 0,50 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 30 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 26, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

Art. 32 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella L. 147/2013, del DPR 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 33 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le modifiche apportate alle disposizioni dell'art.18, commi 2 e 5 del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2019.

Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali, culturali, religiose, benefiche
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Scuole di ogni ordine e grado, asili

Categoria 2 - Cinematografi e teatri

Cinema, teatri, locali destinati a convegni

Categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse, magazzini deposito senza vendita, magazzini deposito di stoccaggio
Aree e tettoie destinate ad uso deposito

Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Distributori carburanti, Impianti di lavaggio auto, Impianti sportivi in genere

Categoria 5- Stabilimenti balneari

Piscina

Categoria 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere, Autosaloni, Onoranze funebri

Categoria 7 - Alberghi con ristorante

Categoria 8 - Alberghi senza ristorante

Alberghi, Pensioni, Affittacamere e alloggi, Bed and Breakfast

Categoria 9 - Case di cura e riposo

Case di cura e riposo, convivenze in genere, caserme

Categoria 10 - Ospedali

Ospedali, Studi medici, Laboratori di analisi e ricerca, Veterinari,

Categoria 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

Studi e uffici pubblici e privati in genere, Autoscuole, Agenzie di viaggio

Categoria 12 - Banche ed istituti di credito

Banche ed istituti di credito

Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie, Cartolerie, giocattoli
Abbigliamento, calzature, pelletterie,
Elettrodomestici in genere, articoli casalinghi
Ferramenta, colori e vernici
Sementi e prodotti agricoli e da giardino, mangimi per animali
Computer e telefonia, internet point

Categoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali, tabaccherie, farmacie, erboristerie, articoli sanitari, profumerie

- Categoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato**
Antiquariato, filatelia, tessuti, Mobili
- Categoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli**
Banchi di beni non alimentari
- Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**
Parrucchieri, barbieri, Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche
- Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**
Elettricista, falegname, idraulico, fabbro, botteghe artigiane in genere, legatorie, lavanderie, ciclista
- Categoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto**
Autofficine, Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Officine in genere
- Categoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione**
Stabilimenti industriali
- Categoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici**
Attività artigianali di produzione beni specifici
- Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Self service, Pizzerie, Tavole calde, Agriturismo
- Categoria 23 - Mense, birrerie, amburgherie**
Mense in genere, birrerie
- Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria**
Bar, Caffè, Pasticcerie, Gelaterie
- Categoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**
Negozi generi alimentari, gastronomie, supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
- Categoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste**
Plurilicenze alimentari e/o miste
- Categoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**
Negozi di frutta e verdura, Pescherie, Negozi di fiori, Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
- Categoria 28 - Ipermercati di generi misti**
Ipermercati di generi misti, Magazzini grande distribuzione
- Categoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari**
Banchi di generi alimentari
- Categoria 30 - Discoteche, night club**
Sale da ballo e sale da gioco
- Categoria 32 – vendita generi non deperibili**